



Servizio Collocamento disabili e fasce deboli

ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI: QUESTI SCONOSCIUTI

Anno

2024



Direzione Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'impiego



Le azioni di rete per il lavoro disabilità si caratterizzano per essere iniziative finalizzate a migliorare l'efficacia del «sistema lavoro» rivolto alle persone con disabilità attraverso la promozione di reti territoriali integrate con i servizi sociali e socio sanitari.

L'azione prevede il finanziamento di progetti, rivolti a soggetti con disabilità non immediatamente collocabili, orientati al risultato occupazionale.

La Provincia di Lecco ha inserito la propria particolarità: la partecipazione, all'interno della rete che ogni anno si consolida, delle imprese del territorio, offrendo una formazione gratuita in tema di Disability Management e favorendo la condivisione di buone prassi che già le aziende del territorio utilizzano.





L'accomodamento ragionevole è definito nell'art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 con: "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".





Più operativamente, con accomodamento ragionevole "si indica qualsiasi modifica o aggiustamento di un posto di lavoro, posizione lavorativa, mansione lavorativa o contesto ambientale o organizzativo lavorativo, tale da rendere possibile ad un lavoratore con disabilità, qualificato per quella data posizione lavorativa, di neutralizzare in maniera effettiva lo svantaggio derivante dalla menomazione o limitazione di cui soffre, dandogli l'opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgerne le funzioni essenziali, godendo dei benefici collegati a quell'impiego, in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori...1"

estratto da: DISABILITÀ - divieto di discriminazione e obbligo di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative - Autori Vari- (a cura di) Garante regionale dei diritti della persona— Consiglio regionale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, collana Quaderni dei diritti- aprile 2018





Gli aspetti da considerare per giungere all'individuazione di accomodamenti ragionevoli sono molteplici e complessi. Può essere utile rispondere a queste domande che propone il sito americano Askjan.org:

- Quali limitazioni sta vivendo il dipendente?
- In che modo queste limitazioni influenzano il dipendente e le prestazioni lavorative del dipendente?
- Quali compiti lavorativi specifici sono problematici a causa di queste limitazioni?
- Quali accomodamenti sono disponibili per ridurre o eliminare questi problemi?

Nella pratica e nelle esperienze ormai consolidate di altri Paesi, gli accomodamenti ragionevoli rappresentano molto spesso delle soluzioni di "buon senso", tutt'altro che dispendiose.





A titolo esemplificativo partendo dall'analisi delle esigenze del lavoratore a confronto con il contesto lavorativo, gli accomodamenti ragionevoli potrebbero essere i seguenti:

- ✓ il superamento delle barriere architettoniche da attuare in ottemperanza con la normativa vigente
- ✓ l'adeguamento della postazione di lavoro con accorgimenti utili e funzionali alla richiesta (esempio sintesi vocale, adattamenti ergonomici)
- √ l'adozione di nuove tecnologiche
- √ l'attuazione di iniziative volte a garantire la mobilità e gli spostamenti





- ✓ la realizzazione di diverse modalità organizzative e lavorative, ad esempio, quella del lavoro agile o smart working
- ✓ definizione di una figura di tutoraggio che faciliti l'inserimento e la negoziazione in caso di difficoltà
- ✓ modifica di procedure e definizione di nuove regole
- ✓ definizione di sequenze di compiti con l'ausilio di schemi cartacei che facilitino la presa in carico da parte del soggetto dei propri compiti lavorativi, gestione di aspetti relazionali

L'accomodamento come risultante di un complesso processo di negoziazione richiede che sia gestito da una figura aziendale preparata sia rispetto all'organizzazione aziendale sia nella conoscenza della tematica della disabilità. Tale preparazione è ciò che caratterizza la figura professionale del **Disability Manager**





Come definito nel Q.R.S.P., il Quadro Regionale degli standard professionali, il Disability Manager è il responsabile di tutto il processo di integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità all'interno delle imprese: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo sviluppo professionale e organizzativo. Il grado di specializzazione su ciascuno dei processi sopra citati dipende dalle dimensioni dell'organizzazione presso cui opera e dalle modalità di divisione del lavoro ed alla





collocazione gerarchico-funzionale all'interno dell'azienda.

Può operare anche in qualità di **consulente esterno** presso imprese di piccole e medie dimensioni che non prevedono una risorsa dedicata.

La sua finalità è quella di garantire una corretta gestione del personale con disabilità e collaborare con la rete territoriale/servizi per l'inserimento in azienda e, contestualmente adattare l'organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del personale con disabilità certificata con un'attenzione alle misure di welfare aziendale, smartworking e lavoro agile





La Provincia di Lecco:

- ✓ ha nominato il «Dirigente per l'inclusione e l'accessibilità» e il «Disability Manager» per la promozione di una piena inclusione delle persone con disabilità, già dipendenti o in vista di un'assunzione, attraverso attività di consulenza e messa in concreto di azioni di sensibilizzazione e inclusione nell'ambiente di lavoro, oltre ad ottemperare all'obbligo normativo per le PA.
- ✓ nel proprio ruolo di Casa dei Comuni e nell'ambito delle iniziative di inclusione lavorativa del Collocamento Mirato, ha proposto ai Comuni il progetto «Molto in Comune» che offre:
 - formazione gratuita in tema di disability management ai dipendenti e agli operatori dei servizi comunali
 - servizio di consulenza erogato da disability manager di comprovata esperienza



Legge del 12 marzo 199, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
Legge del 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 "
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030
Direttiva europea n. 78/2000 «Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro» recepita in Italia con DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216 comma 3-bis all'articolo 3 «Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"
Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di



condizioni di lavoro"



Novità normative

Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

Entrerà in vigore il 30/06/2024, alcune disposizioni saranno applicate dal 10 gennaio 2025

- ✓ Fornisce la **nuova definizione di condizione di disabilità** (che comprende anche l'attuale definizione di invalidità), i criteri per valutazione di base, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del **progetto di vita** individuale personalizzato e partecipato per le persone con disabilità
- ✓ Interviene **sul linguaggio normativo sulla disabilità**, recependo espressamente nell'ordinamento nazionale le definizioni di persona con disabilità in linea con la Convenzione Onu modificando di conseguenza il dettato della Legge 104/92. I termini "handicap", "handicappato", "persona affetta da disabilità", "diversamente abile", etc., saranno sostituiti dalle nuove definizioni
- ✓ Integra la legge 104/92 sul tema «accomodamenti ragionevoli»





Novità normative

Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»

aggiunge alla legge 104 del 1992 l'art.5 bis:

Comma 1. Definizione di accomodamento ragionevole come da Convenzione Onu del 2006

Comma 2. L'accomodamento ragionevole è **attivato in via sussidiaria** e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Comma 3. La persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.

Comma 4. La persona con disabilità e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.





Novità normative

Comma 5. L'accomodamento ragionevole deve risultare **necessario**, **adeguato**, **pertinente e appropriato** rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili

Comma 6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilità di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.

Comma 7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità **anche attraverso gli incontri personalizzati** e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.

Comma 11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole





AGEVOLAZIONI

- DOTE IMPRESA CM Regione Lombardia: contributo erogato dalle Province alle imprese private che all'Asse 2 prevede:
 - ✓ Servizi di formazione e consulenza per l'inserimento o mantenimento lavorativo della persona con disabilità (anche per i colleghi coinvolti nella sfera lavorativa della persona con disabilità, per il tutor aziendale e per il disability manager) per un importo massimo di € 20.000,00
 - ✓ Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro, riconosciuti fino all'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 15.000,00
- INAIL: contributi per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e ss.mm.ii)





AGEVOLAZIONI

■ PRASSI DI RIFERIMENTO 159:2024 - UNI Ente Italiano di Normazione: Bando regionale per la diffusione, nel tessuto imprenditoriale, di una cultura orientata all'inclusione e per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Concessione di un voucher a fondo perduto pari al massimo dell'80%, per un limite massimo di 32mila euro (domanda da presentare sul sito di Unioncamere Lombardia del 15 aprile 2024 fino al 30 maggio 2025, salvo esaurimento anticipato dei fondi) per mettere in pratica le indicazioni descritte nella Prassi di Riferimento all'interno della propria organizzazione, agendo sugli elementi ritenuti indispensabili per un'inclusione lavorativa:

Spese ammissibili:

- √ Formazione
- ✓ Servizi di consulenza
- ✓ Adattamento delle postazioni di lavoro





Con la recente sentenza **55/2024** la Corte d'Appello di Venezia -Sezione Lavoro, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tornata sul recente concetto dei **ragionevoli accomodamenti** che il datore di lavoro dovrebbe adottare nel caso di licenziamento di persona che possa definirsi disabile in forza del concetto eurounitario di "disabilità". (Direttiva europea n. 78/2000)

Il datore di lavoro, quindi, prima di licenziare un lavoratore con disabilità avrebbe dovuto adottare dei c.d. ragionevoli e accomodamenti che nel caso di specie non aveva neppure tentato di individuare, limitandosi ad affermare che non erano disponibili altri posti in azienda; questo nonostante lo stesso lavoratore avesse indicato nel ricorso introduttivo quali potevano essere tali ragionevoli accomodamenti (condivisi dalla Corte), come la riduzione dell'orario di lavoro, una diversa organizzazione del lavoro con adibizione e mansioni meno gravose, l'acquisto di macchinari con funzione di ausilio alla movimentazione dei carichi pesanti accedendo a finanziamenti pubblici.





GIURISPRUDENZA:

Il Tribunale romano, con sentenza 18.12.2023, n. 32956 richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ricordato che una menomazione o una minorazione fisica, psichica o mentale integra la condizione di disabilità qualora sia tale da **ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale** in condizione di parità con gli altri lavoratori.

L'adozione di questa prospettiva consente, quindi, di ampliare l'ambito di operatività della tutela riconosciuta ai disabili riconducendovi non solo quelle situazioni di «disabilità conclamata» ma, altresì, tutti quei casi in cui le concrete modalità di manifestazione della patologia integrino un «obiettivo ostacolo» alla vita lavorativa «alterando di fatto il rapporto di uguaglianza con gli altri lavoratori».

Ne consegue dunque, l'obbligo datoriale di adottare "accomodamenti ragionevoli" tra i quali rientra, secondo il Giudice, l'accesso al telelavoro o al lavoro agile, ai sensi dell'art. 5 Direttiva 2000/78/CE















PROVINCIA DI LECCO

SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI

Lecco, Corso Matteotti n. 3

0341 295 532 - 533

www.lavoro.provincia.lecco.it



Direzione Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'impiego

